



delibera n.6/2016
del 27 giugno 2016

Presidenza del Consiglio dei Ministri

Scuola Nazionale dell'Amministrazione

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Delibera n. 6/2016

VISTO il d. lgs 1° dicembre 2009, n. 178, relativo al riordino della Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione, ed in particolare, l'articolo 3, comma 1, lett. f), a tenore del quale la Scuola, per adempiere la propria missione, svolge attività di ricerca, analisi e documentazione;

VISTO il d.P.R. n. 70/2013 recante "Riordino del sistema di reclutamento e formazione dei dipendenti pubblici e delle scuole pubbliche di formazione, a norma dell'articolo 11 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135", che trasforma la Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione in Scuola Nazionale dell'Amministrazione, di seguito denominata "SNA";

VISTO il decreto legge n. 66/2014, convertito con modificazioni in Legge 23 giugno 2014, n. 89, ed in particolare l'art. 13 che disciplina il limite al trattamento economico del personale pubblico e delle società partecipate;

VISTA la delibera sull'organizzazione interna e il funzionamento della Scuola, adottata in data 23 febbraio 2015 e registrata dalla Corte dei Conti, il 30 aprile 2015, n. 1165 con la quale sono costituiti quattro Dipartimenti con compiti di programmazione didattica e scientifica;

VISTA la legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)", ed in particolare l'art. 1, comma 657, che prevede la nomina di un Commissario straordinario con conseguente decadenza del Comitato di gestione e del Presidente in carica;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 marzo 2016 con il quale il prof. Bruno Oscar Dente è nominato Commissario straordinario della Scuola nazionale dell'amministrazione a decorrere dal 15 marzo 2016 e fino al termine degli adempimenti previsti dalla predetta disposizione;

VISTO la legge 7 agosto 1990, n. 241, ed in particolare l'art. 12 secondo il quale "La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi";

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 3 del d.lgs. n. 178/2009 sopra citato, l'attività di ricerca, analisi e documentazione finalizzata al perseguimento dell'eccellenza nell'attività di formazione legata ai processi di riforma ed innovazione della pubblica amministrazione rientra tra i compiti istituzionali della SNA;

RITENUTO di sostenere l'attività di ricerca, analisi e documentazione attraverso l'assegnazione di contributi, al fine di perseguire l'eccellenza nell'attività di formazione legata ai processi di riforma ed innovazione della PA attraverso procedure che consentano la piena applicazione del principio di trasparenza;

RAVVISATA la necessità di definire procedure, criteri e modalità per la concessione di contributi a persone ed enti pubblici e privati;

SENTITO, per quanto di competenza, il Dirigente amministrativo

DELIBERA

Art.1

Oggetto e finalità

La SNA, nei limiti delle risorse disponibili iscritte a Bilancio, concede contributi per attività e progetti di ricerca finalizzati ad elevare la qualità della formazione, garantire l'aggiornamento costante anche in relazione ai processi di riforma, nonché promuovere l'innovazione della PA nelle materie afferenti ai Dipartimenti di cui alla delibera n. 2/2015 citata in premessa.

Ai fini di cui al comma 1 la presente delibera stabilisce i criteri, le modalità e le procedure per la concessione di provvidenze economiche a persone fisiche, enti pubblici e privati.

Art.2

Soggetti ammessi ai contributi

Possono partecipare alle procedure di selezione per la concessione di contributi a progetti ed attività di ricerca scientifica:

1. Persone fisiche, anche organizzate in gruppi multidisciplinari di ricerca coordinati da un Responsabile scientifico;
2. Università pubbliche e private;
3. Enti e strutture di ricerca pubblici e privati il cui Statuto preveda, in via prevalente, la realizzazione di attività di ricerca.

Sono escluse le istanze presentate dalle persone fisiche o giuridiche esercenti attività di ricerca a scopi commerciali o di lucro.

Art. 3

Risorse disponibili

Le risorse disponibili per la concessione di contributi per progetti e attività di ricerca scientifica sono determinate annualmente con l'approvazione del Bilancio di previsione.

I contributi erogati non sono automaticamente rinnovabili e non possono costituire diritto di prelazione o legittima aspettativa per le procedure di assegnazione successive a quella aggiudicata.

I contributi sono vincolati funzionalmente ai progetti ed all'attività di ricerca scientifica a copertura integrale delle spese occorrenti al suo svolgimento e non possono essere utilizzati per fini diversi.

Art. 4

Requisiti

Il progetto o l'attività di ricerca proposta dai Coordinatori dei Dipartimenti per la concessione del contributo, deve rispettare i seguenti criteri:

1. deve essere finalizzato alla promozione ed al sostegno del processo di innovazione e riforma della PA;
2. deve corrispondere, sotto il profilo contenutistico e metodologico, all'offerta didattica della Scuola;
3. deve avere, ove richiesto dall'oggetto della ricerca, un'impostazione multidisciplinare.

Art. 5 **Avviso di selezione**

Su proposta del Coordinatore del Dipartimento cui afferisce il tema o l'oggetto della ricerca, il Commissario della SNA, sentito il Dirigente Amministrativo e verificata la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 4, bandisce un avviso di selezione per la concessione di contributi per progetti ed attività di ricerca scientifica.

L'avviso pubblicato sul sito istituzionale deve contenere:

1. la descrizione dettagliata dell'oggetto e delle finalità della ricerca;
2. il termine di presentazione delle domande;
3. il contributo da erogare;
4. l'eventuale determinazione di criteri specifici di selezione ulteriori a quelli fissati dalla presente Delibera.

Art. 6 **Presentazione delle domande**

La domanda è presentata dalla persona fisica o dal responsabile scientifico del gruppo di ricerca o, nel caso di persone giuridiche, dal rappresentante legale, nel termine e secondo le modalità indicate nell'avviso.

Alla domanda è allegato il progetto contenente la descrizione dell'attività di ricerca che, ai fini della valutazione, deve indicare:

1. titolo della ricerca;
2. elenco nominativo, CV e qualifica dei partecipanti;
3. descrizione sintetica del progetto;
4. programma scientifico relativo a tempi e fasi di svolgimento del progetto, nonché obiettivi e risultati attesi.

Art. 7 **Modalità e criteri di valutazione delle domande**

La valutazione delle domande è affidata ad un'apposita Commissione, nominata dal Commissario, composta dal Coordinatore di Dipartimento promotore con funzioni di Presidente, dal Coordinatore dell'Ufficio formazione, ricerca, progettazione europea ed internazionale o dirigente suo delegato e da un funzionario SNA.

La selezione delle domande è svolta, nel rispetto del principio di trasparenza e della natura comparativa della procedura, in base ai criteri di seguito indicati nonché degli eventuali ulteriori criteri fissati nell'avviso di selezione:

1. attinenza al progetto/attività descritto nell'avviso;
2. attendibilità degli obiettivi rispetto alla programmazione delle attività;
3. rilevanza dei risultati attesi per le attività didattico-formative della SNA;
4. competenza e qualificazione professionale dei partecipanti.

La Commissione di valutazione determina il punteggio da attribuire ad ogni parametro di valutazione stabilendo, altresì, le soglie minime da conseguire ai fini della inclusione del progetto in graduatoria.

Art. 8
Formazione della graduatoria

Concluse le operazioni di valutazione, la Commissione redige la graduatoria dei progetti pervenuti e la trasmette al Commissario per l'approvazione e conseguente pubblicazione sul sito istituzionale della SNA.

I soggetti utilmente collocati in graduatoria devono trasmettere entro 10 giorni dalla sua pubblicazione sul sito, l'accettazione formale del contributo. Decorsi inutilmente i termini per l'accettazione, si procede allo scorrimento della graduatoria.

Art. 9
Erogazione dei contributi

I contributi sono erogati dopo la conclusione delle attività, previa valutazione dei risultati conseguiti.

La valutazione è effettuata dal Coordinatore di Dipartimento proponente sulla base di una relazione dettagliata circa la rispondenza tra obiettivi prefissati e risultati della ricerca.

Il pagamento avverrà con accredito su c/c indicato all'atto di accettazione del contributo.

Art. 10
Controlli e foro competente

La SNA si riserva la facoltà di esercitare in ogni momento controlli sullo stato di svolgimento del progetto.

Il beneficiario del contributo è tenuto ad informare tempestivamente la SNA di ogni circostanza che impedisca o modifichi la realizzazione dell'attività di ricerca secondo il progetto.

Eventuali controversie saranno risolte mediante negoziazioni tra le parti. In caso di mancato accordo, il Foro competente è Roma.

Art. 11
Trasparenza

La presente Delibera, gli avvisi di selezione banditi per la concessione di contributi per progetti ed attività di ricerca nonché i singoli atti di concessione del contributo sono pubblicati sul sito istituzionale della SNA ai sensi e per gli effetti dell'articolo 26 del decreto legislativo del 14 marzo 2013, n. 33.

Art. 12
Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto dalla presente Delibera, si applicano le disposizioni di legge e i principi generali dell'ordinamento giuridico in materia.

La presente delibera verrà inviata ai competenti organi di controllo.

Roma, 27 giugno 2016

Prof. Bruno Dente
